

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL COLLEGIO DEI DOCENTI / FORMATORI

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 Rev., recante Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione 28 agosto 2020, del gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione formativa e dell’organico a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze didattiche e formative;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti / Formatori anche su proposta delle singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. La Direzione consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare i Referenti Scolastici per COVID-19 o, in alternativa la Direzione, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. La Direzione sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro dei docenti, degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e del personale ausiliario, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, la Direzione organizzerà il lavoro di tutto il personale e delle figure professionali in organico affinché sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, in particolare affinché

- a) sottoponga a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi della palestra ad ogni cambio di gruppo classe;
- b) garantisca l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- c) curi la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- d) collabori alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli allievi.

In linea generale si rammenta che, l'orario e il calendario scolastico verrà strutturato affinché si realizzino il minor numero possibile di spostamenti e / o cambi di aula / laboratorio di ciascun gruppo classe.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporchie da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad

- azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) Per “contatto stretto di un contratto stretto di un caso” si intende un contatto stretto con persona non malata o sintomatica che è a sua volta contatto stretto di un caso conclamato di COVID-19, ovvero nessun contatto diretto con il caso.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, allievi, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Il personale scolastico e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, allievi, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, l'istituzione Formativa collaborerà, mediante i Referenti, con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a consultare il proprio medico di fiducia, il Dipartimenti di Prevenzione della ASL di riferimento o i numeri messi a disposizione dall'autorità sanitaria, per dubbi e questioni legati a particolari casi di fragilità (ad es. Handicap, malattie croniche, etc.).

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura corporea pari e superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di allievi e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (segreteria@padrisomaschi.it, fondazioneangirolamo@padrisomaschi.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la segreteria allievi dell'ingresso principale un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori

degli allievi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di accettare di sottoporsi, in alternativa, alla misurazione della temperatura corporea operata da personale addetto;
- di non essere attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli allievi e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli allievi sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che

transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Gli allievi devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, soprattutto durante la fase di ingresso a scuola.

3. Le famiglie degli allievi sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 i ricevimenti collettivi e individuali dei docenti saranno limitati a quelli calendarizzati nella programmazione, previo appuntamento e assegnazione di slot temporali al fine di evitare affollamenti e ingressi nei locali della scuola non necessari.

7. Nel caso in cui gli allievi avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale e comunicare, telefonicamente o tramite posta elettronica, l'assenza per motivi di salute alla segreteria della scuola.

8. Le specifiche situazioni di allievi in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'edificio scolastico è suddiviso in settori che corrispondono ai piani: piano terra, primo piano, secondo piano, terzo piano. Ad ogni gruppo di allievi (classe) viene attribuita l'aula ed il laboratorio come da orario.

2. A ciascun settore (piano) dell'edificio sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli allievi delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli allievi è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno dell'edificio della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,

- in uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore.

5. Gli intervalli si svolgeranno assegnando due orari distinti a relativi gruppi di classi, utilizzando in via preferenziale l'ambiente esterno. Gli allievi durante gli intervalli sono tenuti ad indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare la merenda o bere.

6. Durante l'intervallo si dovrà provvedere ad arieggiare le aule e i laboratori e disinfettare oggetti e arredi di uso comune (banchi, sedie, cattedra, maniglie, tastiere, mouse, etc.) mediante l'utilizzo di prodotti igienizzanti resi disponibili in ogni ambiente.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso nell'edificio scolastico è di norma consentito dalle ore 8:00. In caso di arrivo in anticipo, gli allievi devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti (portico).

2. Al suono della campana di ingresso gli allievi devono raggiungere le aule o i laboratori previsti dall'orario giornaliero, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore (piano), in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e sottoponendosi alla misurazione della temperatura corporea. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli allievi che dovessero entrare in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni, seguendo l'apposita segnaletica.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli allievi prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito spostarsi dal proprio posto. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli allievi possono abbassare la mascherina esclusivamente nel caso in cui sia garantito il distanziamento di almeno un metro dagli altri allievi. In caso di distanza dubbia è raccomandabile l'uso della mascherina che rimane obbligatoria ad ogni allontanamento dal proprio banco (ad es. in caso di interrogazione, di uso della lavagna, etc.).

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli allievi devono rispettare il distanziamento fisico.

6. Gli allievi di ciascun settore (piano) dovranno utilizzare le vie di uscita assegnate, mantenere il distanziamento fisico e indossare la mascherina.

7. Il personale scolastico è tenuto a vigilare gli allievi per tutta la durata dell'operazione di uscita dalla scuola.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che gli allievi hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica / laboratorio della scuola ha una capienza calcolata sulle attuali disposizioni in materia di contenimento di trasmissione di infezione da SARS-CoV-2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, allievi e insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri in palestra.

2. Nella sede dell'Istituto sono presenti ampi spazi esterni. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne uso.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli allievi.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli allievi possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Gli allievi possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi della palestra. Per lo svolgimento dell'attività fisica, gli allievi verranno a scuola indossando direttamente l'abbigliamento sportivo.

6. Nel caso in cui un solo allievo alla volta sia chiamato a raggiungere l'area didattica (zona cattedra) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'allievo può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli allievi, gli allievi le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli allievi sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico

interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, a tale scopo si raccomanda un'aerazione ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima della fruizione del servizio igienico è opportuno lavare accuratamente le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Al fine di limitare inutili affollamenti, l'accesso degli allievi ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche mediante l'annotazione delle uscite sul registro di classe.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli allievi è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti gli allievi hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attendersi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

4. Agli allievi non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nella palestra.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dalla Direzione o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Direttore nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di classe, di istituto e dei genitori.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli allievi e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli allievi non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli allievi valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Il personale ausiliario assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico andranno disinfettati alla fine di ogni lezione a cura del docente. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine del loro utilizzo a cura dell'ultimo utilizzatore. Gli attrezzi della palestra utilizzati vanno disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al referente scolastico e, indossando la mascherina, fare rientro al proprio domicilio e contattare il proprio medico.

2. Nel caso i sintomi riguardino un allievo minore, costui indossando la mascherina, verrà accompagnato nell'infermeria posta al piano terra. Si provvederà tempestivamente ad informare la famiglia che provvederà direttamente o tramite delegato a prelevare il minore. Durante l'attesa il minore dovrà rimanere nel locale dell'infermeria, sorvegliato da personale designato dal direttore o dal referente, a distanza di almeno due metri indossando la mascherina. La famiglia, una volta ricondotto il minore presso il proprio domicilio, dovrà avvisare il proprio medico o pediatra.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", versione del 28 agosto 2020

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione degli allievi in situazione di fragilità

1. Per allievi in situazione di fragilità si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.


Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Possibili scenari e relative operazioni
- Allegato II – Definizioni
- Allegato III - Schema riassuntivo


ALLEGATO I: POSSIBILI SCENARI E RELATIVE OPERAZIONI

- A. Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
- B. Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
- C. Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
- D. Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
- E. Un numero elevato di assenze in una classe
- F. Un caso con una catena di trasmissione non nota
- G. Un alunno o operatore scolastico convivente di un caso
- H. Un alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
- I. Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi


Scenario A: Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico




Scenario B: Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio



Scenario C: Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico



Scenario D: Un operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio



Scenario E: Un numero elevato di assenze in una classe

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti

Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità

Scenario F: Un caso con una catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena

Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità

Scenario G: Un alunno o un operatore scolastico convivente di un caso

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso

Scenario H: Un alunno o un operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto (nessun contratto stretto col caso)

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile esposizione

Scenario I: Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi

1. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

- a. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno, da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura
- b. chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
- c. aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
- d. sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni con i prodotti usati regolarmente per la sanificazione ordinaria
- e. continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2. RUOLO DEL DdP

- a. In presenza di casi confermati di COVID-19 spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti (contact tracing)
- b. Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione

3. RUOLO DEL REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19

- a. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
 - i. fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e l'elenco degli insegnanti / educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, fornendo elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo / al momento della diagnosi ed isolamento del caso. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo / al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso
 - ii. indicare eventuali operatori scolastici / alunni con fragilità
 - iii. fornire gli elenchi di operatori scolastici e / o alunni assenti

4. RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- a. la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione
- b. se un alunno / operatore scolastico risultasse COVID-19 positivo, DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti
- c. la chiusura della scuola o parte di essa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità scolastica
- d. il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alle necessità di definire eventuale circolazione del virus

5. FORME DI DIDATTICA

- a. nella condizione di quarantena di un'intera classe sarà possibile attivare nella scuola la didattica a distanza / didattica digitale integrata anche attraverso l'impiego del personale docente della stessa classe posto in quarantena
- b. potrebbe essere necessario attivare eventuali forme di didattica, che, tuttavia, pongono maggiori problemi di interattività tra chi è a casa e chi in presenza
- c. nel rispetto dell'autonomia scolastica, è opportuno che ciascuna scuola definisca le modalità di realizzazione della didattica a distanza, per classi e per plesso, qualora si dovessero verificare cluster che ne impongano la riattivazione

ALLEGATO II: DEFINIZIONI

1. MODALITA' DI TRASMISSIONE

Il Sars-CoV-2 può essere trasmesso:

- in **modo diretto**, per contatto stretto con persone infette (non necessariamente malate, cioè anche senza sintomi), attraverso secrezioni della bocca e del naso (principalmente goccioline chiamate in inglese *droplet*, o saliva)
- in **modo indiretto** (attraverso oggetti o superfici contaminati dalle secrezioni provenienti da soggetti contaminati)
- sulla base delle attuali conoscenze, la trasmissione del virus avviene principalmente da persone sintomatiche, ma può verificarsi anche poco prima dell'insorgenza della sintomatologia
- una quota di persone contagiate e che sviluppano un'infezione da SARS-CoV-2 possono non manifestare mai sintomi (asintomatici), ma possono trasmettere il virus. Non è ancora stabilito con precisione con che frequenza questa eventualità si verifichi

2. ESEMPI DI CONTATTI STRETTI

L'essere contatto stretto di un caso è in relazione alla distanza tra le persone, il tempo di contatto, l'uso di dispositivi di protezione individuali (DPI)

Alcuni esempi:

- Persone che vivono nella stessa casa di un caso COVID-19
- Persone che hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19
- Persone che hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19
- Persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- Persone che sono state in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuale idonei
- Persone che hanno viaggiato sedute in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19

La valutazione dello status di contatto stretto, ai fini della quarantena e dell'accesso ai test diagnostici spetta ai Dipartimenti di Prevenzione nell'ambito delle indagini epidemiologiche ed è regolamentato da una circolare del Ministero della Salute

3. I SINTOMI

Periodo di incubazione secondo le stime attuali:

- da 1 a 12,5 giorni (in genere 5-6 giorni)

Sintomi più comuni:

- Febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi
- Tosse di recente comparsa
- Difficoltà respiratorie
- Perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- Raffreddore o naso che cola
- Mal di gola

- Diarrea (soprattutto nei bambini)
- Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e persino la morte

Alcuni individui con infezione da SARS-CoV-2 possono avere una sintomatologia molto leggera o non presentare alcun sintomo (asintomatici)

4. PREVENZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Al fine di ridurre il rischio di infezione devono essere utilizzate alcune misure di prevenzione:

- Prestare attenzione ad un'attenta sanificazione dei locali, al rispetto delle distanze interpersonali e all'uso delle mascherine da parte di tutti i soggetti facenti parte della comunità scolastica, così come previsto dalle norme specifiche che saranno in vigore all'inizio della scuola
- Non permettere l'accesso dei soggetti sintomatici a scuola
- Se un individuo manifesta sintomi sospetti nell'ambiente scolastico, non deve entrare in contatto con altre persone stando in un'area dedicata (con mascherina chirurgica) e deve uscire dalla scuola il prima possibile accompagnato dai genitori se minorenne
- Chi assiste un caso sospetto deve indossare la mascherina chirurgica, per quanto possibile stare ad almeno un metro di distanza, evitando il contatto.
- Fondamentale l'igiene delle mani
- L'area di sosta dedicata va sanificata (pulizia e disinfezione) dopo l'uso.

ALLEGATO III: SCHEMA RIASSUNTIVO

